

Pubblicato il 24/04/2024



N. 08217/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03492/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3492 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

F.lli N., rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento impugnato e, per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, causati dall'esecuzione del provvedimento;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11/6/2021:

per l'annullamento, previa adozione degli opportuni provvedimenti cautelari

- del Decreto N. 164/11-CC di prot. 2019, pubblicato in data 29.03.2021, con cui veniva approvata la graduatoria finale di merito dei candidati ad uno dei 2.449 posti di allievo carabiniere in ferma quadriennale, riservati ai volontari in ferma provvisoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Bando per il reclutamento di n. 3581 allievi carabinieri, pubblicato su G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 16 del 25.02.2020, in una con ogni altro atto a questo eventualmente premesso, connesso o consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni, subiti dal ricorrente in dipendenza dell'esecuzione degli impugnati provvedimenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stato ritenuto inidoneo al servizio militare;

Preso atto che, in accoglimento dell'appello cautelare, il Consiglio di Stato ha da tempo ordinato *"all'amministrazione di ammettere con riserva l'appellante alla procedura selettiva"* (Ord. Cons. Stato, Sez. II, n. 6089 del 9.11.2021);

Rilevato, altresì, che il ricorrente ha prodotto in data 16.2.2024 il provvedimento del Comando Generale dell'Arma del 15.11.2023 con il quale, dopo avere superato il 141[^] corso, l'interessato è stato nominato Carabiniere *"con riserva"* ed assegnato alla sede di servizio nelle more della definizione del presente giudizio;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11.6.2021 e notificato a due controinteressati, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il proprio nominativo ricorrente medesimo neanche con *"riserva"*;

Ritenuto, pertanto, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 20 (venti) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di rinviare la causa all'udienza del 25 settembre 2024, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):
dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la causa alla pubblica udienza del 25 settembre 2024, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.